



Numero registro generale 24078/2020

Numero sezionale 1347/2026

Numero di raccolta generale 18764/2026

Data pubblicazione 09/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Mauro Criscuolo | Presidente |
| Tiziana Maccarrone | Consigliere |
| Chiara Besso Marcheis | Consigliere |
| Andrea Penta | Consigliere |
| Emanuela Musi | Consigliere Rel. |

Oggetto:

Prestazione
d'opera
Responsabilità
professionale
Ad.19/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24078/2020 R.G. proposto da:

EDILCOR s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Antonio Brigante

-ricorrente-

contro

ITALCONS s.a.s. di Bressan Antonella & C. rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Garlatti

-controricorrente/
ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 283/2020 della Corte di Appello di Trieste del 23.6.2020.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere Emanuela Musi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Gorizia, decidendo su due cause riunite, con sentenza n. 457/2018, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 525/14 proposta dalla Edilcora nei confronti della Italcons (decreto emesso per il mancato pagamento di 22 fatture per le prestazioni di elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci e dichiarazioni tributarie relative al periodo 1.3.2009 – 31.12.2013, per l'importo complessivo di Euro 39.027,77) e accolto l'opposizione della Italcons avverso il decreto ingiuntivo n. 39/15 emesso per la riconsegna di documentazione contabile che la cliente aveva consegnato alla prestatrice d'opera.

La detta sentenza era impugnata in appello dalla Edilcora, la quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di nullità del contratto concluso tra le parti (per la mancata iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili del rag. Landi, che aveva svolto le prestazioni oggetto dell'incarico) e la condanna della Italcons al risarcimento dei danni.

La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo n. 525/14 e condannava la Edilcora a pagare in favore della Italcons la somma complessiva di Euro 44.340,67 oltre alle spese della fase monitoria, gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e le spese di giudizio.

2. Edilcora s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste con sei motivi cui resiste Italcons con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Le parti hanno depositato memoria scritta in vista dell'adunanza camerale.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, la Edilcora lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. e delle norme di cui al dlgs. 139/2005, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte di appello di Trieste dichiarato la nullità del contratto d'opera sulla scorta del quale ha agito la controparte.

Il motivo è fondato.

La sentenza gravata ha ritenuto che le prestazioni svolte dalla Italcons (a mezzo del rag. Landi) per le quali viene richiesto il compenso - consistenti nella elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci e dichiarazioni tributarie relative al periodo 1.3.2009 - 31.12.2013 - non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri, ai consulenti del lavoro. Ha, di conseguenza, escluso l'invocata nullità del contratto richiamando, all'uopo, il principio espresso da Cass. sez. 2 n. 8683 del 28.3.2019. Nella sintetica motivazione ("*...deve essere invece evidenziato che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione dei conteggi ai fini dell'IRAP, dell'Ici o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, e di ragioneria non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e quindi il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione*"), la Corte distrettuale non ha considerato in maniera adeguata le attività svolte da ITALCONS, potenzialmente riservate agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in precedenza, i ragionieri), che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del d. lgs. n. 139/2005, omettendo di compiere la doverosa analisi di ogni singola attività svolta, al fine di riscontrare la sua riconducibilità o meno alle attività consentite o viceversa vietate per i non iscritti all'ordine



professionale; non ha, altresì, tenuto in debito conto della circostanza che le attività svolte dalla controricorrente ricadono tutte temporalmente nell'alveo applicativo del D. Lgs. n. 139/2005, che ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ha, da ultimo, completamente trascurato la giurisprudenza penale inaugurata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 11545/2012, seguita in maniera conforme nella successiva giurisprudenza dalle sezioni ordinarie: Cass. pen. n. 16366/2019; n. 33464/2018; n. 26617/2016; n. 14815/2016), la quale ha ritenuto che, prima della promulgazione del d. lgs. n. 139/2005, le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei pagamenti non integravano reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere come disciplinate dal DPR n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e dal D.P.R. n. 1068/1953 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), anche se svolte da chi non fosse stato iscritto nei relativi albi, in modo continuativo organizzato e retribuito, mentre dopo l'entrata in vigore del citato d. lgs. n. 139/2005 si configura l'illiceità sul piano penale, ai sensi dell'art. 348 c.p., nel caso di svolgimento dell'attività da parte del non iscritto all'albo, con conseguente nullità del contratto di prestazione d'opera. Tale approdo esegetico è stato, poi, condiviso anche dalle Sezioni civili (si v., tra le altre, Cass. sez. 2 n. 3495 del 7.2.2024, che ha rimarcato che, in tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte



da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione; conf. Cass. n. 15004/2021).

Invero, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che le prestazioni svolte dalla Italcons non rientrassero tra quelle riservate, in via esclusiva, ai dottori commercialisti e ai ragionieri, senza considerare: a. che le attività per le quali la Italcons richiede il compenso, astrattamente, si collocano in epoca successiva all'entrata in vigore il d. lgs. n. 139/2005; b. che era necessario verificare se l'esercizio delle stesse fosse stato effettuato in maniera non occasionale, ma abituale e continuativa, posto che, in tale seconda ipotesi, si può configurare il reato di cui all'art. 348 c.p., che determina, sul piano civilistico, la nullità contrattuale e l'esclusione del diritto al compenso; c. se vi siano, poi, altre attività che la legge non connota come tipizzanti la detta professione, la cui esecuzione legittimerebbe, in ogni caso, la richiesta di compenso da parte della Italcons.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, dovendosi ribadire il principio per cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt.1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (Cass. Sez. 2, n.14085 del 11/06/2010;



conf. Cass. Sez.2, n. 953 del 16/01/2013, non massimata, e Cass. Sez. 2, n. 13342 del 28/05/2018).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la Edilcora lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 I co. n. 3 c.p.c. perché: a) la corte di Appello ha invertito l'onere della prova gravante su Italcons s.a.s. in relazione all'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali per le quali è stata formulata la richiesta di pagamento, e ciò anche a seguito dell'eccezione di inadempimento e/o di inesatto adempimento formulata da Edilcora s.r.l.; b) ha invertito l'onere della prova gravante su Italcons in relazione alla domanda riconvenzionale avanzata da Edilcora e contro il cui rigetto è stato proposto motivo di appello sub 7); c) per non avere la Corte di appello ammesso le istanze istruttorie formulate da Edilcora, rigettate in primo grado e riproposte in appello.

Con il terzo motivo del ricorso principale, la Edilcora lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 I co. n. 5 c.p.c., in quanto erroneamente la corte di Appello ha ritenuto nuova la questione inerente lo svolgimento dell'attività professionale per cui Italcons ha richiesto il pagamento.

Con il quarto motivo del ricorso principale, la Edilcora lamenta la nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e/o 132 II co. n. 4 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 I co. n. 4 c.p.c.

Con il quinto motivo del ricorso principale, la Edilcora lamenta la violazione degli artt. 24 Cost. 91 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 360 I co. n. 3 c.p.c. perché la Corte di Appello ha ritenuto che Edilcora avrebbe potuto adire le vie giudiziali con ricorso per decreto ingiuntivo per intimare la consegna dei documenti solo a fronte di un "motivo di urgenza" o di un comportamento ingiustificatamente dilatorio da parte del soggetto onerato.



Con il sesto motivo del ricorso principale, la Edilcora lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 II co. n. 4 c.p.c., 91 c.p.c., 75 disp. Att c.p.c., 36 Cost, 2233 c.c., anche in relazione alla l. 7 novembre 1957 n. 1051, agli artt. da 57 a 64 r.d. 1578/1933 ed all'art. 24 l. 13.6.1942 n. 794 in relazione al d.m. 55/2014 con riferimento all'art. 360 I co. n. 3 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese subita da Edilcora con riferimento al decreto ingiuntivo n. 525/2014 espressamente revocato.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Italcons lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 comma 4° c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello condannato la ricorrente principale al pagamento degli interessi di mora di cui al dgls. 231/2002.

3. Il carattere assorbente della decisione sul primo motivo, che impone una rivalutazione da parte del giudice di rinvio circa la validità del contratto sulla scorta del quale la prestatrice d'opera ha azionato la pretesa creditoria in via monitoria, e dalla quale dipende anche al regolazione delle spese di lite, esonera il Collegio dalla disamina degli ulteriori motivi del ricorso principale, nonché dell'unico motivo di ricorso incidentale, in quanto evidentemente assorbiti.

4. In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso principale, e assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione in data 19.5.2026

IL PRESIDENTE

Mauro Criscuolo

